

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808
concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione
dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto 288)



COMMISSIONI VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE e IX TRASPORTI, POSTE E
TELECOMUNICAZIONI

Audizione di GEDI Gruppo Editoriale

28 settembre 2021

GEDI Gruppo Editoriale, nel ringraziare le Commissioni per essere stata invitata all'audizione odierna, intende fornire un contributo nell'ambito dell'esame dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808" concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. L'atto in esame del Parlamento e sottoposto al parere di codeste spettabili Commissioni, rivedendo la legislazione vigente che regola, tra gli altri, anche il settore radiofonico, è di fondamentale importanza per garantire un assetto concorrenziale e regole certe per i futuri investimenti delle emittenti radiofoniche.

Profilo del Gruppo GEDI

GEDI Gruppo Editoriale è uno dei principali operatori italiani nel settore dei media, attivo nelle seguenti aree di business: stampa quotidiana e periodica, radio, pubblicità, digitale.

GEDI è editore di La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, 9 testate locali, il settimanale l'Espresso e altri periodici. Fanno parte del Gruppo anche 3 emittenti radiofoniche nazionali (Radio DeeJay, Radio Capital, Radio m2o). GEDI opera, inoltre, nel settore internet e raccoglie la pubblicità, tramite la concessionaria Manzoni, per i propri mezzi e per editori terzi.

Le Radio del Gruppo GEDI

GEDI Gruppo Editoriale ha sviluppato l'attività nel settore radiofonico nel corso dell'ultimo ventennio. Attualmente, tale attività fa capo Elemedia Spa che detiene le concessioni per l'esercizio di tre emittenti radiofoniche nazionali



Acquisita nel 1989, Radio DeeJay è la terza emittente nazionale con 5.2 milioni di ascoltatori nel giorno medio. Guida le tendenze musicali e ha una forte community che la segue con partecipazione in tutte le occasioni di contatto diretto con il pubblico.



Acquisita nel 1997, è la radio per un pubblico amante della musica di qualità e interessato ad avere un aggiornamento informativo di valore. 1.6 milioni ascoltatori al giorno, un target più adulto, attento e competente, altamente scolarizzato con un profilo tra i più qualificati nel mondo radiofonico: il 68% degli ascoltatori è costituito da laureati/diplomati.



Nata a fine 2002, è l'emittente più musicale del Gruppo, rivolta a un target più giovane-adulto che cerca le proposte e le selezioni musicali del nuovo Direttore Artistico Albertino che l'ha rilanciata nel 2019. Gli ascoltatori nel giorno medio sono 1.7 milioni circa.

Sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto 288)

1. Problematiche afferenti alle frequenze radiofoniche analogiche

La radiodiffusione sonora in tecnica analogica rappresenta tutt'oggi l'asse portante del sistema dei contenuti radiofonici, per le note caratteristiche di capillarità, duttilità e facilità di accesso al segnale analogico da parte degli utenti. A conferma di ciò è facilmente osservabile come emittenti concessionarie continuino tutt'oggi a effettuare rilevanti investimenti nella radiodiffusione analogica, in termini di prodotto ma soprattutto infrastrutturali e tecnologici.

La gestione dell'etere terrestre analogico è perciò cruciale. Anche per questa tecnologia è forte l'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle frequenze e di tutelare gli investimenti delle imprese. Si ritiene essenziale che nell'attuazione delle norme unionali sia dato adeguato rilievo e massima tutela anche all'uso della tecnica analogica, la quale è vitale ed essenziale per il comparto.

Sotto questo aspetto è assolutamente necessario che la diffusione FM da parte delle emittenti concessionarie legittimamente operanti sia garantita e tutelata in ogni sede sino a quando altre tecnologie saranno adeguatamente sviluppate e rese disponibili all'utenza con almeno le medesime caratteristiche di capillarità e qualità dell'FM, e con adeguato sviluppo del mercato.

Per quanto riguarda l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la pianificazione delle frequenze, l'eventuale approvazione e la successiva applicazione dei commi 6 e 10 dell'articolo 50 dello Schema di decreto legislativo in esame porterebbe allo spegnimento di centinaia di frequenze delle radio private, sia nazionali che locali. Ciò determinerebbe:

- una penalizzazione delle reti analogiche quando il mercato del DAB digitale non è ancora maturo e le imprese radiofoniche vivono esclusivamente di analogico;
- una distorsione del mercato, penalizzando esclusivamente le emittenti private senza toccare la Pubblica concessionaria RAI.

Si ritiene perciò di fondamentale importanza modificare il proposto articolo 50 comma 10 dello Schema di decreto legislativo mantenendo e rafforzando il principio contenuto nell'attuale comma

10 dell'art. 42 del TUSMAR in forza del quale “L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato” e allo stesso tempo rivedere il comma 6 del medesimo articolo 50 dello Schema di decreto legislativo in esame.

A tal fine si suggeriscono i seguenti interventi:

Sostituire l'articolo 50, comma 10 con il seguente

“L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di tutelare gli investimenti e promuovere l'innovazione, successivamente all'effettiva e capillare diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all'adeguato sviluppo del relativo mercato ivi inclusa la rilevazione degli ascolti”. In ogni caso il piano dovrà garantire la prosecuzione delle diffusioni radiofoniche legittimamente operanti da parte dei concessionari per la radiodiffusione analogica attive alla data di approvazione del piano”.

Modificare dell'art. 50, comma 6 nel modo seguente

- *Dopo la parola “interferenze” aggiungere le parole “in tecnica digitale”*
- *Dopo la parola “pianificazione” aggiungere le parole “per il digitale”*

2. Mantenimento di un quadro competitivo stabile nel settore radiofonico

Si auspica che nell'intervento di riordino del vigente Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali (TUSMAR) vengano mantenuti gli attuali assetti di mercato tra emittenti radiofoniche nazionali e locali. Il testo in esame in parlamento prevede di ampliare l'attuale limite di copertura delle emittenti locali, dal 25% al 50% della popolazione nazionale, innalzandolo dagli attuali 15 milioni a oltre 30 milioni di abitanti. Tale intervento renderà la copertura delle emittenti locali pari alla copertura di una emittente nazionale, stravolgendo il quadro competitivo e alterando notevolmente gli attuali assetti del settore radiofonico italiano. Alcune radio aumenteranno esponenzialmente il proprio valore per via di una norma di legge, senza che queste abbiano fatto alcun investimento e creando uno squilibrio concorrenziale senza precedenti, che rischia di compromettere le aziende che hanno sino ad oggi investito in questo mercato.

A tal fine si suggerisce di ristabilire il precedente quadro legislativo con il seguente intervento sugli articoli e commi dello Schema di decreto legislativo in esame:

All'articolo 4 comma 1 sopprimere la lettera w)

All'articolo 24 sopprimere il comma 3

All'articolo 71 sopprimere il comma 3

3. Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi

Con riferimento all'articolo 28 comma 6 la modifica richiesta è volta a chiarire che gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale o analogica devono osservare limiti di emissione definiti a livello nazionale e non regionale pertanto si richiede la seguente modifica:

All'articolo 28 comma 6 sostituire la parola "regionali" con la parola "nazionali".

4. Sanzioni di competenza del Ministero

La legislazione vigente non fa riferimento ai concessionari analogici, limitandosi a rinviare *tout court* al Codice, il quale prevede, all'articolo 98 comma 8, sanzioni da euro 30.000 a euro 580.000 per i soggetti che installino o forniscano reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del medesimo Codice. La dichiarazione di cui all'articolo 25 comma 4 viene presentata per ottenere una Autorizzazione Generale (non vale, cioè, per i concessionari analogici) e contiene esclusivamente una descrizione generica dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione (la dichiarazione non contiene "schede tecniche" particolareggiate per ciascun impianto della rete).

Nel corso degli ultimi anni il Ministero ha applicato comunque le sanzioni previste dall'articolo 98 comma 8 del Codice anche ai concessionari analogici, equiparando le "schede tecniche" degli impianti analogici alla dichiarazione prevista dall'articolo 25 del Codice, contestando ai concessionari le difformità dei singoli impianti analogici rispetto alle "schede tecniche" presentate contestualmente al censimento del 1990. Numerosi operatori hanno impugnato tali sanzioni ottenendo l'annullamento delle stesse in sede giudiziaria fino alla Corte di Cassazione.

L'estensione ai concessionari analogici della sanzionabilità oggi prevista esclusivamente per i titolari di Autorizzazione Generale consentirebbe al Ministero di irrogare ai concessionari analogici le consistenti sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice in caso di semplice difformità di un singolo parametro del singolo impianto rispetto alle "schede tecniche" (le quali, compilate nel 1990 con strumenti poco accurati, possono contenere numerosi errori materiali in diversi campi quali le coordinate geografiche, l'azimuth di puntamento delle antenne, la quota del centro elettrico del sistema radiante, il Guadagno e il numero delle antenne).

Si ritiene pertanto ragionevole che la norma preveda che il Ministero, individuata una difformità, ordini all'emittente di adeguare l'impianto, sanzionando la difformità solo in caso di mancato adeguamento.